



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

del 24 ottobre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «LStr» è sostituito con «LStrI».

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 22a Condizioni d'integrazione per consulenti e insegnanti
(art. 26a LStrI)

¹ Nel valutare se i consulenti o insegnanti hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera si applica per analogia l'articolo 58a capoverso 1 lettere a e b LStrI.

² Il rilascio di un permesso di dimora a consulenti e insegnanti presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Art. 25 rubrica e cpv. 4

 Condizioni per reddитieri
(art. 28 LStrI)

⁴ I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni

RS ...

¹ **RS 142.201**

complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPC).

Art. 30a lett. d ed e

¹ Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

- d. il richiedente soddisfa i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.
- e. *abrogata*

Art. 31 lett. a, b e d nonché cpv. 6

¹ Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

- a. l'integrazione del richiedente conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI;
- b. *abrogata*
- d. *abrogata*

⁶ La partecipazione con successo a un programma d'integrazione o d'occupazione è presa in considerazione al momento di esaminare una domanda di rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 84 capoverso 5 LStrI.

Art. 52 cpv. 2

² Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1–3 LAsi) e le condizioni secondo il capoverso 1 lettere a–e siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a cambiare impiego.

Art. 53 rubrica e cpv. 1–3

Persone bisognose di protezione

(art. 30 cpv. 1 lett. 1 LStrI)

¹ La persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) può essere autorizzata a esercitare un'attività lucrativa dipendente temporanea se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI.

² La persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a cambiare impiego se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all'articolo 22 LStrI.

³ *Abrogato**Inserire prima del titolo della sezione 5***Art. 53a** Programmi d'occupazione
(art. 85 LStrI e art. 43 LAasi)

Il richiedente l'asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStrI) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAasi) che partecipa a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 capoverso 4 LAasi sottostà alle condizioni stabilite nel programma d'occupazione.

Art. 58 cpv. 1

¹ La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno. Ove si possa prevedere un buon decorso dell'integrazione, il permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato direttamente per una durata di due anni.

Art. 60 rubrica e cpv. 1 e 2**Rilascio del permesso di domicilio**
(art. 34 cpv. 2, 42 cpv. 3, 43 cpv. 5, 58a e 96 LStrI)

¹ Prima del rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.

² Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Art. 61 rubrica e cpv. 1 e 2**Nuovo rilascio del permesso di domicilio**
(art. 34 cpv. 3 LStrI)

¹ Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se il richiedente è già stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all'estero non ha avuto una durata superiore a sei anni.

² Il nuovo rilascio del permesso di domicilio presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Art. 61a Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione
(art. 34 cpv. 6, 58a cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrI)

¹ Il periodo d'attesa di cinque anni (art. 34 cpv. 6 LStrI) inizia a decorrere il giorno del passaggio in giudicato della revoca del permesso di domicilio conformemente all'articolo 63 capoverso 2 LStrI.

² Il permesso di domicilio può essere rilasciato nuovamente se:

- a. non vi sono motivi di revoca conformemente all'articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI;
- b. sono soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI; e
- c. è dimostrato, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuti in Europa.

Art. 62 rubrica e cpv. 1 e 1^{bis}

Rilascio anticipato del permesso di domicilio

(art. 34 cpv. 4 e 58a cpv. 1 LStrI)

¹ Il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI.

^{1bis} Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. In casi debitamente motivati può essere tenuto conto anche delle conoscenze di un'altra lingua nazionale.

Art. 62a Commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora

(art. 63 cpv. 2 LStrI)

¹ La decisione di revoca del permesso di domicilio e di sostituzione mediante un permesso di dimora (commutazione) può essere vincolata alla conclusione di un accordo d'integrazione o a una raccomandazione per l'integrazione conformemente all'articolo 58b LStrI.

² In assenza di un accordo d'integrazione o di una raccomandazione per l'integrazione (cpv. 1), la decisione di commutazione deve contenere almeno gli elementi seguenti:

- a. i criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI) che lo straniero non soddisfa;
- b. la durata di validità del permesso di dimora;
- c. le condizioni per poter rimanere in Svizzera (art. 33 cpv. 2 LStrI);
- d. le conseguenze per il soggiorno in Svizzera in caso d'inadempimento delle condizioni di cui alla lettera c (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI).

Titolo dopo l'art. 63

Sezione 4: Stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati esercitanti un'attività lucrativa

Art. 64

Abrogato

Art. 65 rubrica e cpv. 1–7

Notifica di un'attività lucrativa

(art. 85a LStrI e art. 61 LAsi)

¹ Gli stranieri ammessi provvisoriamente nonché i rifugiati che ottengono asilo o sono ammessi provvisoriamente in Svizzera sono autorizzati a svolgere un'attività lucrativa dipendente o indipendente previa notifica a norma dei capoversi 2–5.

² Per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente il datore di lavoro comunica i dati seguenti:

- a. l'identità della persona esercitante attività lucrativa (cognome, nome, data di nascita, sesso, nazionalità, numero telefonico e numero personale nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC] della SEM);
- b. l'identità del datore di lavoro (nome o ragione sociale, indirizzo, numero d'identificazione dell'azienda, settore economico) e coordinate di una persona di contatto (numero telefonico e indirizzo e-mail);
- c. l'attività svolta (natura, data di inizio o fine dell'attività, tasso di occupazione, luogo di lavoro e stipendio);
- d. una dichiarazione con cui il datore di lavoro s'impegna a osservare le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore e, se del caso, le condizioni speciali conformemente alla tipologia dell'attività.

³ Per l'esercizio di un'attività indipendente l'interessato comunica i dati di cui al capoverso 2 lettere a e c e conferma che sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività (art. 19 lett. b LStrI).

⁴ Per programmi cantonali d'integrazione (art. 19 dell'ordinanza del ...³ sull'integrazione degli stranieri) i terzi incaricati possono comunicare in vece del datore di lavoro i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c. In questo caso i terzi incaricati s'impegnano parimenti a verificare che siano soddisfatte le condizioni particolari definite nel programma d'integrazione e ad annunciare le eventuali inosservanze ai servizi competenti per il controllo delle condizioni di lavoro e di salario (art. 83 cpv. 5).

⁵ La notifica va inoltrata elettronicamente all'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro (art. 88 cpv. 1).

⁶ Tale autorità registra i seguenti dati nel SIMIC della SEM:

- a. l'identità del datore di lavoro;
- b. l'attività svolta e il luogo di lavoro;
- c. la data di inizio o fine dell'attività.

⁷ Immediatamente dopo aver ricevuto il modulo di notifica, ne inoltra una copia all'autorità cantonale di cui all'articolo 83. Se lo straniero risiede in un altro Cantone inoltra una copia anche all'autorità competente per il Cantone di residenza.

Art. 73a Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare

(art. 43 cpv. 1 lett. d e 44 cpv. 1 lett. d LStrI)

¹ Il rilascio o la proroga del permesso di dimora a favore del coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio, conformemente agli articoli 43 e 44 LStrI, presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

² L'offerta di promozione linguistica conformemente agli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2 LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Art. 73b Requisiti in termini di competenze linguistiche per il rilascio o la proroga del permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare

(art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 LStrI)

Il rilascio del permesso di domicilio a favore del coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio, conformemente agli articoli 42 e 43, presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Art. 74 rubrica

Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente

(art. 85 cpv. 7, 7^{bis} e 7^{ter} LStrI)

Art. 74a Requisiti in termini di competenze linguistiche per l'inclusione nell'ammissione provvisoria in caso di ricongiungimento familiare

(art. 85 cpv. 7 lett. d e cpv. 7^{bis} LStrI)

¹ Per il ricongiungimento familiare e l'inclusione nell'ammissione provvisoria del coniuge straniero conformemente all'articolo 87 capoverso 7, occorre, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza,

almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

² L'offerta di promozione linguistica conformemente all'articolo 85 capoverso 7^{bis} LStrI deve consentire di raggiungere almeno il livello A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Art. 77 cpv. 1 periodo introduttivo nonché lett. a e cpv. 4

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStrI, può essere prorogato se:

- a. l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI; o se

⁴ Il rilascio del permesso di dimora conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI e all'articolo 77 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza presuppone, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

Titolo dopo l'art. 77

Capitolo 6a: Criteri d'integrazione

Art. 77a–77h dopo il titolo del capitolo 6a

Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici
(art. 58a cpv. 1 lett. a, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI)

¹ Vi è inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici in particolare:

- a. in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità;
- b. in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato;
- c. in caso di approvazione pubblica o incoraggiamento pubblico di un crimine o un delitto contro la tranquillità, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra.

² Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a un'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici.

Art. 77b Compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera
(art. 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrl)

Una persona compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera se vi sono indizi concreti di partecipazione, sostegno, incoraggiamento o istigazione pubblica segnatamente nei settori seguenti:

- a. terrorismo;
- b. estremismo violento;
- c. criminalità organizzata; oppure
- d. spionaggio.

Art. 77c Rispetto dei valori della Costituzione federale
(art. 58a cpv. 1 lett. b LStrl)

Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

- a. i principi dello Stato di diritto e l'ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;
- b. i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
- c. l'obbligo di assolvere la scuola dell'obbligo.

Art. 77d Competenze linguistiche e loro dimostrazione
(art. 58a cpv. 1 lett. c LStrl)

¹ Ai sensi della presente ordinanza, per competenze linguistiche s'intende la capacità di capire e comunicare in una lingua nazionale.

² Le competenze linguistiche sono considerate dimostrate se lo straniero:

- a. parla e scrive in quanto lingua madre la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza;
- b. ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza;
- c. ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; oppure
- d. produce un certificato attestante le competenze linguistiche orali e scritte richieste, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

³ La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d. Può demandare questo compito a terzi.

Art. 77e Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
(art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI)

¹ Partecipa alla vita economica chi è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

² Acquisisce una formazione chi sta seguendo una formazione o una formazione continua.

Art. 77f Considerazione delle circostanze personali
(art. 58a cpv. 2 LStrI)

Nel valutare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a questi criteri se lo straniero non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di:

- a. una disabilità fisica, mentale o psichica;
- b. una malattia grave o cronica;
- c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
 2. è un lavoratore povero,
 3. adempie obblighi di assistenza,
 4. dipende dall'aiuto sociale, sempreché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.

Art. 77g Accordi d'integrazione e raccomandazioni per l'integrazione
(art. 55a e 58b LStrI)

¹ L'autorità cantonale competente in materia di migrazione esamina caso per caso se, a fronte di un bisogno d'integrazione particolare, si debba stipulare un accordo d'integrazione o formulare una raccomandazione per l'integrazione. L'esistenza di una comunicazione conformemente all'articolo 97 capoverso 3 LStrI può essere segno di un bisogno d'integrazione particolare.

² Le misure e gli obiettivi oggetto dell'accordo d'integrazione si fondano sui criteri d'integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 LStrI. In questo contesto occorre tenere debito conto delle situazioni particolari (art. 58a cpv. 2 LStrI).

³ All'occorrenza le autorità cantonali competenti assicurano una consulenza per l'attuazione dell'accordo d'integrazione. In questo contesto collaborano con i servizi cantonali competenti per le questioni d'integrazione (art. 4 dell'ordinanza del ...⁴ sull'integrazione degli stranieri).

⁴ Se le autorità cantonali competenti in materia di migrazione vincolano il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora nonché la commutazione del permesso di domicilio in permesso di dimora (art. 62a) alla stipula di un accordo

d'integrazione, le misure e gli obiettivi ivi contenuti sono considerati condizioni vincolanti.

⁵ In caso di inosservanza dell'accordo d'integrazione, nel decidere se prorogare o revocare il permesso di soggiorno di breve durata o il permesso di dimora occorre esaminare se sussiste un motivo valido per l'inosservanza (art. 62 cpv. 1 lett. f LStrI). In assenza di un motivo valido occorre ponderare gli interessi pubblici e la situazione personale (art. 96 cpv. 1 LStrI).

Art. 77h Monitoraggio delle misure previste dal diritto degli stranieri

L'autorità cantonale competente in materia di migrazione notifica alla SEM i contratti d'integrazione e le raccomandazioni per l'integrazione. In assenza di un contratto d'integrazione o di una raccomandazione per l'integrazione comunica il rilascio di permessi ai sensi della legislazione sugli stranieri soggetti a condizioni ove tali condizioni riguardino misure d'integrazione. Comunica in particolare:

- a. la data delle misure;
- b. le misure e gli obiettivi connessi conformemente ai criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI);
- c. il termine d'attuazione delle misure; e
- d. l'osservanza o l'inosservanza dell'accordo o della condizione e le conseguenze dell'eventuale inosservanza.

Art. 80

Abrogato

Art. 82 rubrica e cpv. 2, 2^{bis} nonché 5–7

Obbligo di comunicare in casi di diritto civile e penale

(art. 97 cpv. 3 lett. a–c e ^{quinquies} LStrI)

² Le autorità di stato civile, quelle di protezione dei minori e degli adulti e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi nonché le misure di protezione degli adulti, sempreché riguardino uno straniero.

^{2bis} Se le misure riguardano un minore, le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) comunicano la curatela (art. 308 CC⁵), la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del/i genitore/i (art. 310 CC), la privazione passata in giudicato dell'autorità parentale (art. 311 CC) e la nomina di un tutore (art. 327a CC). Se la misura di protezione del minore è ordinata da un tribunale, anche l'APMA soggiace all'obbligo di comunicare.

Art. 82a Comunicazione della percezione dell'aiuto sociale o di un'indennità di disoccupazione

(art. 97 cpv. 3 lett. d e d^{bis} LStrI)

¹ Le autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione la percezione di tali prestazioni da parte di stranieri.

² Gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione, allo scopo di accertare il diritto al soggiorno, il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dei cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS:

- a. che s'iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;
- b. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;
- c. per i quali non è riconosciuta l'idoneità al collocamento;
- d. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.

³ Il capoverso 2 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.

Art. 82b Comunicazione della percezione di prestazioni complementari al fine di esaminare le condizioni per il ricongiungimento familiare

(art. 97 cpv. 3 lett. d^{ter} LStrI)

¹ Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare, le autorità competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione la percezione, da parte di uno straniero, di prestazioni complementari annue conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC.⁶

² Conformemente al capoverso 1 occorre comunicare il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dello straniero nonché l'importo della prestazione complementare annua. Sono eccettuati i cittadini di Stati dell'UE/AELS. La notifica deve intervenire entro 20 giorni dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua.

Art. 82c Comunicazione di misure disciplinari delle autorità scolastiche

(art. 97 cpv. 3 lett. d^{quater} LStrI)

¹ Le autorità scolastiche comunicano spontaneamente all'autorità cantonale competente in materia di migrazione le sospensioni definitive o temporanee della frequenza scolastica pronunciate nei riguardi di stranieri.

² Il capoverso 1 non si applica se l'allievo non soggiorna legalmente in Svizzera.

Art. 82d

Art. 82a vigente

Art. 83 rubrica e cpv. 2 e 5

Decisione preliminare

(art. 40 cpv. 2 e 85a cpv. 5 Lstrl)

² Tale autorità decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata o di un richiedente l'asilo, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare impiego.

⁵ In caso di notifica di un'attività lucrativa di uno straniero ammesso provvisoriamente o di un rifugiato (art. 65), tale autorità può esaminare se sono rispettate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrl). Può altresì inoltrare una copia del modulo di notifica ad altri organi di controllo, per esempio alle commissioni tripartite di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni ⁷ o alle commissioni paritetiche incaricate dell'esecuzione del contratto collettivo di lavoro di obbligatoriietà generale del ramo interessato. Questi organi possono parimenti esigere l'inoltro di una copia del modulo di notifica.

Art. 91a Disposizione transitoria

Se le prestazioni supplementari concesse conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC⁸ prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza continuano ad essere erogate, esse sono parimenti soggette all'obbligo di comunicare di cui all'articolo 82b capoverso 1. La comunicazione deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ RS 220

⁸ RS 831.30